



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 187/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ R.V.M S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “M2 MEDITERRANEODUE”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 13,
COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581/93
(CONTESTAZIONE N. 07/2017/ PROC. N°24385/2017 - PROC. 61/17/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 28 aprile 2017, la violazione da parte della società R.V.M S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*M2 Mediterraneodue*", delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con quelle contenute nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 13, comma 3, del D.M. 581/93 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 6 febbraio al giorno 12 febbraio 2017.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - cont. n. 07 del 2016 - in data 8 maggio 2017 e notificata in pari data, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 6, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017 per la diffusione di "*di messaggi pubblicitari che non vengono distinti dal resto della programmazione con mezzi audiovisivi che li rendano riconoscibili*", per la messa in onda, nel corso della trasmissione del programma televisivo "*Mukko Pallino*" di "*uno spot pubblicizzante il parco giochi di Pinocchio a Collodi senza un qualsivoglia stacchetto o preannuncio*", tale da configurare la fattispecie della "*pubblicità occulta*" e, infine, per la trasmissione, nel corso della messa in onda del programma televisivo "*Cani e Gatti*" di una "*telepromozione in assenza della prescritta dicitura*" e di una "*intervista ad un'operatrice presso un autogrill, tutta incentrata su un antiparassitario realizzando una comunicazioni promozionale che è stata inserita tra la pubblicità tabellare come Telepromozione*".

2. Deduzioni della società

La società R.V.M. S.r.l. non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestatili.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 18 luglio u.s., "*nel condividere l'istruttoria effettuata*", ha proposto a questa Autorità, "*di irrogare la sanzione nella misura del minimo edittale, in quanto il settore radio-televisivo versa in una situazione di grave criticità economica*" nei confronti della società R.V.M. S.r.l. per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con quelle contenute nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e, altresì, nell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93.

Con riferimento alla contestazione in merito alla trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nelle relative norme regolamentari, le modalità di messa in onda delle stesse, caratterizzate dalla presenza sullo schermo

televisivo della prevista scritta “*pubblicità*”, sono tali da renderle riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione televisiva.

Con riferimento alla trasmissione di “*pubblicità occulta*” in violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05, si premette che il carattere commerciale di una comunicazione audiovisiva può evincersi dal suo contenuto, dalla sua forma, dal contesto in cui è stata diffusa, nonché dall’effetto che ingenera negli utenti/consumatori.

In particolare, riguardo alla trasmissione di “*uno spot pubblicizzante il parco giochi di Pinocchio a Collodi senza un qualsivoglia stacchetto o preannuncio e senza la dicitura pubblicità*” durante la trasmissione del programma televisivo denominato “*Mukko Pallino*”, i giorni 9 e 11 febbraio 2017, si ritiene che quanto trasmesso assuma carattere tipicamente informativo in virtù dell’assenza del ricorso a toni particolarmente elogiativi, enfatici reiterati nel corso della descrizione del servizio; inoltre, il messaggio in esame risulta strettamente connaturato e, quindi, strumentale rispetto al contenuto del programma televisivo sopra citato e, pertanto, la non innaturalità ed estraneità dello stesso rispetto al contesto editoriale, non configurando una rappresentazione artificiosa e, quindi, non giustificata del “*parco giochi di Pinocchio a Collodi*” al di fuori delle esigenze narrative del programma televisivo “*Mukko Pallino*”, esclude in radice l’intento da parte della società R.V.M. S.r.l. di pubblicizzare quello specifico prodotto.

Riguardo alla trasmissione del programma televisivo denominato “*Cani e Gatti*” e, in particolare, ai servizi, ivi trasmessi, relativi a “*un ristorante che accetta la presenza di animali all’interno della struttura*” e a “*un antiparassitario*” qualificati dal Comitato regionale per le comunicazioni quali telepromozioni, si fa osservare che la telepromozione stessa si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate a incrementare la notorietà di una determinata azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ossia come ogni forma di pubblicità nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi nell’ambito della trasmissione di un programma televisivo, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm)*, del d.lgs. n. 177/05 e art. 1, comma 1, *lett. f)*, della delibera n. 538/01/CSP; quindi, una volta stabilita dal legislatore la prospettazione di un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità e telepromozione, è indubbio che la telepromozione stessa debba soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità del messaggio promozionale.

Nel caso di specie, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra riportata, si riscontra la messa in onda di telepromozioni prive della scritta “*messaggio promozionale*” per tutta la durata della loro trasmissione.

Con il primo servizio televisivo è indicata espressamente, verbalmente e per iscritto, la denominazione di un ristorante, ne viene descritta la “*location*” mediante l’inquadratura esterna dello stesso e si forniscono indicazioni sulla sua posizione

geografica e sull'attività che ivi si svolgono, informazioni che consentono al telespettatore di identificare in modo preciso quella specifica struttura ristorativa. Inoltre, nel corso del servizio televisivo sono descritti dai conduttori con tanto di supporto visivo, in modo insistente e ingiustificato rispetto alle esigenze narrative del programma televisivo “*Cani e Gatti*”, per di più con toni particolarmente elogiativi, i piatti offerti ai clienti del ristorante stesso.

Tanto premesso, nella vicenda segnalata si configura una vera e propria telepromozione trasmessa, senza che si sia riscontrata un'adeguata discontinuità tra la stessa e il programma televisivo suddetto mediante la presenza dell'apposita scritta “*messaggio promozionale*” in sovrimpressione sullo schermo televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

Con riferimento al secondo servizio televisivo avente ad oggetto “*un antiparassitario*”, si riscontra la messa in onda di una telepromozione, senza che sia presente la scritta “*messaggio promozionale*” per tutta la durata della loro trasmissione. In particolare, si è stimolata, nel corso della messa in onda dell'intervista la fornitura di un prodotto, di cui si inquadra l'immagine in modo insistente, senza, pertanto, che si sia riscontrata un'adeguata discontinuità tra il messaggio promozionale in esame e il programma televisivo suddetto mediante la presenza dell'apposita scritta “*messaggio promozionale*” in sovrimpressione sullo schermo televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, «*le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata*»;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di non numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo “*M2 Mediterraneodue*”.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La situazione economica della società R.V.M. S.r.l. presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in utile (fonte: Registro Imprese);

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 2 (due) giornate di programmazione televisiva - 9 e 11 febbraio 2017 - secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società R.V.M. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "M2 Mediterraneodue", cod. fisc. 00857190888, con sede legale in Modica (RG), Strada Statale 115, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovanta-nove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 187/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 187/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi